

DOMANDA N. 1

Cosa si intende per “area metropolitana”, così come indicato nel capitolato tecnico al punto 5.1 relativamente alla copertura territoriale da garantire?

RISPOSTA

Deve intendersi come “*area metropolitana*”, secondo quanto previsto dall’art. 22 del Testo Unico degli Enti locali (D. Lgs. 28.8.2000, n. 267) – la zona comprendente “*i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali*”.

Ne consegue che, per quanto concerne le aree sopraindicate, la copertura territoriale minima non è da intendere solo a livello provinciale ma anche con riferimento specificamente ai comuni comprendenti la città medesima e l’area metropolitana di riferimento.

DOMANDA N.2

Con riferimento al punto 4.3 del capitolato tecnico, in quale progetto deve essere descritta la rete telematica?

RISPOSTA

Per “rete telematica”, secondo quanto indicato al punto 47 del nomenclatore, si deve intendere *“l’infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati...in conformità con quanto previsto...dal capitolato tecnico, che comprende il sistema di elaborazione, gli apparati di interfaccia per la connessione con le reti telematiche dei punti di vendita a distanza nonché le reti di connessione tra i punti di vendita fisici ed il sistema di elaborazione e tra quest’ultimo ed il sistema di controllo di AAMS”*.

La descrizione della rete telematica da parte del candidato, richiesta al paragrafo 4.3 del capitolato tecnico, attiene pertanto a tutti gli aspetti sopraindicati.

In base agli impegni assunti dal candidato con la domanda di partecipazione, ed in particolare, quelli indicati al par. 9.2, lettere i) e j), del capitolato d’oneri, a seconda di come il candidato intenda sviluppare i progetti richiesti, i singoli aspetti possono essere coerentemente descritti nel progetto della sicurezza ed affidabilità dei biglietti, ovvero nel progetto tecnico organizzativo della rete distributiva.

DOMANDA N. 3

In considerazione dell'attività relative all'esercizio di Giochi Pubblici, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, svolta dal concessionario, il regime IVA applicabile all'aggio del concessionario stesso, pari all'11,90% della raccolta, è quello di esenzione dall'imposta stabilito dall'art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 633/72?

RISPOSTA

L'Agenzia delle Entrate, competente in materia di I.V.A., ha ritenuto, con parere espresso, che l'attività svolta dai concessionari per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 10, n. 6) del D.P.R. n. 633/1972, e che l'aggio corrisposto agli stessi concessionari da AAMS, pari all'11,90 per cento, deve, pertanto, considerarsi esente dall'I.V.A.

DOMANDA N. 4

Si conferma che quanto previsto dagli artt. 19, 20, e 22.5 dello Schema di Convenzione non si riferisce alla rete che il concessionario utilizza per l'erogazione di servizi non compresi nel perimetro dell'oggetto di convenzione?

RISPOSTA

Quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 22 punto 5 dello Schema di atto di Convenzione è relativo alla rete distributiva fisica così come definita dal Nomenclatore, ovvero la rete attivata e condotta dal concessionario costituita dai punti di vendita fisici e dalla rete telematica, per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

DOMANDA N.5

Con riferimento al paragrafo 20.6 del Capitolato d'oneri, qualora l'aggiudicatario sia un consorzio, la dichiarazione di accettazione formale di tutti gli obblighi e condizioni stabiliti nei confronti dell'aggiudicatario stesso nel capitolato d'oneri, nel capitolato tecnico e nello schema di convenzione, nonché l'espressa conferma degli impegni assunti dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione da chi devono essere rese?

RISPOSTA

Il paragrafo 20.6 del capitolato d'oneri prevede, successivamente all'esito della procedura di selezione, la rinnovata espressione di accettazione degli impegni stabiliti negli atti di gara, già formulata nella domanda di partecipazione ai sensi del paragrafo 9.2 lett. m) del capitolato d'oneri.

Tale richiesta di assicurazione è rivolta sia all'aggiudicatario in quanto tale, sia al legale rappresentante della società, al fine di acquisire formalmente l'impegno da parte sia del soggetto impegnato fino alla stipula della convenzione, cioè l'aggiudicatario, sia del soggetto che risulterà effettivamente concessionario.

DOMANDA N.6

Con riferimento al paragrafo 13.2 del Capitolato d'oneri la garanzia provvisoria di 5 milioni di euro da produrre con la domanda di partecipazione, nonché la relativa integrazione sino all'importo di euro 40 milioni da produrre ai sensi del paragrafo 20.3 del Capitolato d'oneri, nell'interesse di quale soggetto devono essere prestate?.

RISPOSTA

La garanzia provvisoria di 5 milioni di euro da produrre con la domanda di partecipazione, prevista dal paragrafo 13.2 del capitolato d'oneri, nonché l'integrazione della garanzia succitata sino all'importo di euro 40.000.000,00, prevista dal paragrafo 20.3 del capitolato d'oneri devono essere prestate nell'interesse del candidato.

DOMANDA N.7

Con riferimento agli adempimenti di cui al paragrafo 21 del Capitolato d'oneri chi deve produrre la documentazione di cui al paragrafo 21.2 lettere b), c), d), e) f), g) h), nel caso in cui il candidato aggiudicatario sia un consorzio? Il termine per la presentazione della predetta documentazione è da considerare non perentorio?.

RISPOSTA

La documentazione di cui al paragrafo 21.2 lettere b), c), d), e), f), g), h) i) del capitolato d'oneri deve essere presentata dalla nuova società di capitali costituita. Il termine previsto per la presentazione della predetta documentazione non è un termine perentorio, ma è comunque necessario che la produzione della documentazione avvenga comunque entro un termine congruo antecedente alla stipula dell'atto di convenzione (30 giorni).

DOMANDA N.8

Con riferimento agli adempimenti di cui al paragrafo 21.2 lett.e) del Capitolato d'Oneri, cosa si intende per società che detengono partecipazioni rilevanti?

RISPOSTA

Le partecipazioni rilevanti sono definite in linea generale, ai fini degli obblighi di comunicazione, dall'art.120 del T.U.I.F.,

Il par. 21.2 lett.e) del Capitolato d'oneri definisce, da parte dell'aggiudicatario e delle società che ne detengono partecipazioni rilevanti, l'obbligo di presentare certificazione attestante l'assenza di procedimenti di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata. Già in sede di presentazione della domanda è necessario ai sensi del paragrafo 9.1 lettera a) e del paragrafo 9.4 lettera a) che il candidato attesti l'assenza di assoggettamento a procedure concorsuali. La presentazione della predetta certificazione deve poter aggiornare prima della stipula della concessione l'assenza di assoggettamento a procedure concorsuali da parte dell'aggiudicatario e di coloro che partecipando in maniera rilevante alla compagine, possano incidere in misura notevole dal punto di vista economico finanziario. Ne consegue che le "partecipazioni rilevanti" vanno intese comunque, nei limiti di quanto stabilito dall'art.120 T.U.I.F., nei confronti di quelle società che hanno una particolare incidenza sulle capacità economiche e sull'attività dell'aggiudicatario.

DOMANDA N.9

Con riferimento al Cap. 5.2 del Capitolato tecnico nonchè al punto 1.1 dell'Allegato B al Capitolato d'oneri, è possibile applicare un principio di "compensazione" nel caso in cui al momento della verifica della rete al 31 dicembre 2010 di ciascun concessionario, la distribuzione dei punti vendita risultasse differente da quella del piano presentato, sebbene la consistenza numerica dei punti vendita sul territorio nazionale sia quella dichiarata in fase di offerta ? Verranno applicate le penali di cui al punto 1 dell'Allegato 3 Schema di atto di convenzione?

Con riferimento al Cap. 5.2 del Capitolato tecnico nonchè al punto 1.2 dell'Allegato B al Capitolato d'oneri, è possibile applicare un principio di "compensazione" nel caso in cui al momento della verifica della rete al 31 dicembre 2010, pur essendo stato raggiunto in termini percentuali la capillarità di comuni dichiarata in fase di offerta, la reale distribuzione sui comuni risultasse differente da quella del piano presentato? Verranno applicate le penali di cui al punto 2 dell'Allegato 3 Schema di atto di convenzione?

RISPOSTA

Al fine di assicurare il principio di capillarità della rete distributiva previsto dall'art.21 del D.L.78/2009, convertito con legge 102/2009, il progetto tecnico organizzativo della rete distributiva prevede, secondo quanto indicato al par. 5.2 del capitolato tecnico, che il piano da presentare debba essere articolato secondo lo schema riportato, al fine di individuare per singolo comune, il numero dei punti di vendita da attivare. Rientra nella strategia del candidato, l'individuazione dell'allocazione dei propri punti vendita, in sede di partecipazione alla procedura di selezione. Al progetto sarà attribuito un punteggio sulla base di tale dato analitico. La verifica della rete al 31/12/2010 è finalizzata proprio al riscontro, a livello di dati analitici presentati nel progetto, rispetto a quanto dichiarato in fase di procedura di selezione.

L'Allegato 3 allo Schema di Atto di Convenzione esclude che si possa applicare un "principio di compensazione" sia con riferimento al numero complessivo dei punti vendita sia con riferimento alla mancata attivazione dei punti di vendita fisici dichiarati per ciascun comune .

Infatti il punto 1 dell'Allegato sopracitato stabilisce che, a prescindere dalla dislocazione territoriale, il mancato rispetto dell'attivazione di tutti i punti di vendita fisici previsti nel progetto tecnico-organizzativo della rete distributiva comporta l'applicazione della penale ivi prevista per ciascun punto vendita fisico non attivato al 31 dicembre 2010, oltre all'eventuale penale di cui al punto 2.

Il suddetto punto 2 stabilisce che, a prescindere dal numero complessivo di punti di vendita fisici attivati, la mancata attivazione, alla stessa data, di tutti i punti di vendita fisici dichiarati per un comune comporta l'applicazione della penale ivi prevista per ogni comune lasciato incompleto, oltre all'eventuale penale di cui al precedente punto 1.

DOMANDA N.10

Con riferimento all'art. 14 comma 14 lettera g) dello Schema di Convenzione, nel piano di sviluppo dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea realizzato da AAMS verranno indicate anche le linee guida per lo sviluppo delle lotterie, ivi incluse eventuali indicazioni di pay-out per ciascuna fascia di prezzo prevista sul mercato?

RISPOSTA

AAMS realizzerà annualmente ai sensi dell'art.14 comma 14 lett.g) un piano di sviluppo dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali alle cui previsioni il concessionario deve attenersi in sede di presentazione, ai fini dell'approvazione, del proprio piano marketing annuale.

Il piano di sviluppo è lo strumento individuato da AAMS per lo sviluppo dei giochi pubblici oggetto di concessione, al fine di garantire l'unitarietà o comunque la coerenza delle azioni mirate all'evoluzione del segmento di mercato. L'evoluzione ovviamente sarà oggetto di attente valutazioni che tengano conto dell'andamento del gioco, delle possibili iniziative a supporto, nonché di tutti i contributi che i soggetti portatori di interesse potranno offrire. In tale logica, non è escluso che le necessarie linee guida per lo sviluppo delle lotterie possano contenere indicazioni di pay-out per fasce di prezzo.

DOMANDA N.11

Con riferimento all'art. 20.9 del Capitolato d'Oneri e dell'art. 13.6 dello Schema di Atto di Convenzione ed i relativi diritti di proprietà intellettuale, l'aggiudicatario deve cedere ad AAMS ogni opera, marchio e nome di gioco che lo stesso crei in relazione ai biglietti ad estrazione istantanea forniti ai fini della concessione, salvi gli eventuali diritti di proprietà di terzi, e (b) deve inoltre concedere licenza esclusiva per l'Italia ad AAMS concernente ogni altra opera, marchio e nome di gioco, salvi gli eventuali diritti di proprietà di terzi?

Per quanto concerne il "software di gioco" la richiesta di cessione della proprietà ad AAMS riguarda anche i relativi codici sorgenti, compresi gli sviluppi e gli adeguamenti?

RISPOSTA

Si conferma che, così come disposto dall'art. 20.9 del Capitolato d'Oneri e dall'art.13.6 dello Schema di Convenzione, la concessione dei diritti ivi prevista non può che avere ad oggetto il software specificamente sviluppato in relazione ai giochi oggetto della concessione..

DOMANDA N.12

In caso di partecipazione alla gara con un Raggruppamento temporaneo d'impresa, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 5.3 del Capitolato d'appalto può essere soddisfatto cumulativamente dall'RTI, con almeno una impresa in grado di garantire almeno 1/3 del fatturato ivi previsto, senza però l'obbligo per ogni altra singola impresa di garantire il soddisfacimento di una quota minima della parte restante di fatturato?

RISPOSTA

Come stabilito dal paragrafo 5.6 lettera a) del Capitolato d'oneri, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non vi è l'obbligo per ogni singola impresa di garantire il soddisfacimento di una quota minima del fatturato, di cui al paragrafo 5.3 del medesimo capitolato, a condizione che il fatturato stesso almeno per 1/3 (un terzo) sia apportato da un'unica impresa e, cumulativamente, dalle imprese componenti per l'intero 100 per cento.

DOMANDA N. 13

In caso di partecipazione alla gara in RTI, il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 5.4 lett. a) del Capitolato d'appalto può essere soddisfatto per il 50% da un'unica impresa e cumulativamente dalle altre imprese, senza però l'obbligo per ogni altra singola impresa di garantire il soddisfacimento di una quota minima della restante parte?

RISPOSTA

Il paragrafo 5.6 lettera b) del Capitolato d'oneri stabilisce che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non vi è l'obbligo per ogni singola impresa di garantire il soddisfacimento di una quota minima del requisito di capacità tecnico-organizzativa, di cui al paragrafo 5.4 lettera a), a condizione che tale requisito sia apportato, anche separatamente, almeno per il 50 per cento da un'unica impresa e, cumulativamente, dalle imprese componenti per l'intero 100 per cento.

DOMANDA N.14

E' possibile partecipare alla gara in oggetto con un Raggruppamento temporaneo di imprese, con l'impegno da parte delle imprese concorrenti, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato speciale con rappresentanza all'impresa candidata mandataria?

RISPOSTA

Le condizioni di partecipazione alla procedura di selezione sono stabilite dal paragrafo 4.1 del Capitolato d'onori.

Requisito fondamentale per partecipare alla procedura di selezione per i raggruppamenti temporanei di imprese è il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse.

In caso di aggiudicazione, invece, il candidato che si presenti in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, su mandato collettivo speciale già conferito in sede di presentazione della domanda di partecipazione, deve costituire una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo con le caratteristiche ed i vincoli descritti nel successivo paragrafo 20.2.